

## **STRALCIO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE 06/05/2003**

come modificato dall'accordo di rinnovo 25/01/2007, dall'accordo 15/12/2008, dall'accordo di rinnovo 1/8/2012 e **dall'accordo di rinnovo 30/1/2017 (in grassetto)**

ART. 6	Indennità Territoriale di Settore (I.T.S.)
ART. 7	Elemento Economico Territoriale (E.E.T.)
	<b>Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)</b>
<b>ART. 8</b>	<b>Indennità di Trasporto</b>
<b>ART. 9</b>	<b>Mensa</b>
ART. 11	Trasferte
ART. 24	Attrezzi di lavoro
ART. 26	Vestiario
<b>ART. 27</b>	<b>R.L.S.T.</b>
<b>ART. 28</b>	<b>Carenza Malattia</b>

### ART. 6 - INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE

A decorrere dal 1.1.2011, sono conglobati nell'Indennità Territoriale di settore gli importi in vigore alla data del 31.12.2010 dell'elemento economico territoriale.

#### a) OPERAI DI PRODUZIONE

Operaio IV Livello	1,54
Operaio specializzato	1,45
Operaio qualificato	1,29
Operaio comune	1,12

b) CUSTODI, GUARDIANI,  
PORTINAI, FATTORINI,  
USCIERI e INSERVIENTI (Art. 6 lett. b) 1,01

c) CUSTODI, PORTINAI,  
GUARDIANI  
CON ALLOGGIO (Art. 6 lett. c) 0,90

### ART. 7 - ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

A decorrere dal 01.01.2011 cessa l'elemento economico territoriale ed entra in vigore il nuovo istituto dell'elemento variabile della retribuzione.

### **E.V.R. - ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE**

**L'Elemento Variabile della Retribuzione, introdotto dalla contrattazione nazionale quale premio variabile correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, in sostituzione dell' EET - Elemento Economico Territoriale, avrà un tetto determinato nella misura del 4%, calcolato sui minimi di paga in vigore alla data del 1 luglio 2014, sarà riconosciuto a consuntivo e erogato su quote mensili a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno.**

Tale elemento variabile della retribuzione è basato sull'andamento congiunturale del settore edile ed è correlato agli indicatori riferiti alla produttività, qualità e competitività del territorio della Provincia di Imperia.

Si precisa che l'E.V.R. non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto e quindi non è computabile ai fini dei versamenti ed accantonamento alla Cassa Edile.

L'importo dell'E.V.R. verrà determinato annualmente a livello provinciale, dalle parti sociali firmatarie del presente accordo, tenuto conto delle variazioni su base triennale degli indicatori presi a parametro e delle loro incidenze ponderali in termini percentuali.

#### **INDICATORI TERRITORIALI**

Ai sensi delle disposizioni suindicate, nella determinazione dell'elemento variabile della retribuzione (EVR), le parti hanno tenuto conto dei seguenti parametri:

1. numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile della Provincia di Imperia;
2. monte salari denunciato in Cassa Edile della Provincia di Imperia;
3. ore denunciate in Cassa Edile della Provincia di Imperia, al netto delle ore di cassa integrazione per mancanza di lavoro;
4. numero imprese iscritte in Cassa Edile della Provincia di Imperia.

#### **INCIDENZA PONDERALE DEGLI INDICATORI**

A ciascuno degli indicatori sarà attribuita un'incidenza ponderale del 25%.

#### **VERIFICA ANNUALE**

Dell'esito della verifica annuale le Parti Sociali, per il tramite della Cassa Edile, provvederanno a dare informativa alle imprese, onde consentire alle stesse di procedere al successivo calcolo a livello aziendale.

#### **INDICATORI AZIENDALI**

Per quanto riguarda il calcolo a livello aziendale, si rimanda alla normativa fissata dal CCNL. Anche in questo caso il parametro delle ore lavorate è inteso al netto delle ore integrate.

Verifica annuale per l'anno 2016: in data 30.01.2017 le Parti Sociali, eseguito il raffronto degli indicatori, tutti negativi, determinano che a livello territoriale non sussistono le condizioni per il riconoscimento dell'EVR dal 1.1.2017.

### **ART. 8 - INDENNITA' DI TRASPORTO**

E' dovuta all'operaio un'indennità di trasporto per recarsi sul posto di lavoro o nel luogo di raccolta stabilito dall'Impresa.

L'indennità è stabilita, con decorrenza dal 1.1.2017, nella misura oraria di Euro 0,19.

L'indennità è dovuta solo per i giorni di presenza effettiva in cantiere.

Per giornata di presenza in cantiere si intende anche quella in cui il lavoratore si sia presentato e non abbia potuto prestare la sua opera per qualsiasi causa a lui non imputabile.

### **ART. 9 - MENSA**

L'impresa, ove non sia istituito un servizio mensa aziendale in cantiere, dovrà provvedere con decorrenza dal 1 gennaio 2017 a fornire un buono pasto del valore nominale di € 6,80 per ciascun giorno lavorato o, in alternativa, dovrà corrispondere un'indennità sostitutiva di mensa pari a € 10,00 giornaliera.

Relativamente all'erogazione dei buoni pasto:

1. Ciascun buono pasto sarà utilizzabile dal lavoratore presso gli esercizi convenzionati con la Società di gestione incaricata, al fine di ottenere il servizio sostitutivo della mensa aziendale.
2. I buoni pasto verranno emessi da Società di Gestione regolarmente abilitata allo svolgimento dei servizi sostitutivi di mensa individuata dalle Parti Sociali e consegnati alle imprese tramite la Cassa Edile d'Imperia in base ad apposita convenzione stipulata tra la Cassa Edile e la Società di Gestione.
3. Al fine di consentire l'emissione dei buoni pasto ai lavoratori aventi diritto, le imprese comunicheranno alla Cassa Edile, tramite la Denuncia Mensile dei Lavoratori occupati, il numero delle giornate lavorate nel mese. La Cassa Edile provvederà alla comunicazione dei dati alla Società di Gestione incaricata della fornitura.
4. I contratti di fornitura buoni pasto verranno sottoscritti dalla società di Gestione direttamente con le Imprese, anche tramite la Cassa Edile. Il pagamento e la fatturazione dei buoni pasto avverrà da parte delle Imprese con periodicità mensile, contestualmente all'ordine.
5. L'erogazione dei buoni pasto è dovuta sia per gli operai sia per gli impiegati per ogni giornata effettivamente lavorata, a condizione che vengano superate le 4 ore lavorate.

- 6. Il valore nominale dei buoni pasto erogati ai lavoratori deve considerarsi elemento utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 c.c.. Anche l'indennità sostitutiva di mensa eventualmente corrisposta nei casi di mancata istituzione del servizio di mensa aziendale o di fornitura dei buoni pasto, sarà rilevante ai fini del calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.**
- 7. Il valore del servizio mensa direttamente fornito e quello dei buoni pasto non rilevano agli effetti di altri istituti legali e contrattuali previsti per il rapporto di lavoro dipendente.**
- 8. Se nel corso dell'anno 2017, sulla base dei riscontri forniti dalla Cassa Edile, le Parti Sociali verificheranno che i buoni pasto vengono regolarmente forniti da almeno il 90% delle imprese iscritte alla Cassa Edile d'Imperia, il valore nominale passerà, con decorrenza 1 gennaio 2018 a € 7,00.**

## ART. 11 - TRASFERTE

(art. 22 c.c.n.l.)

Le Parti riconoscono che:

- sul territorio della Provincia di Imperia, già di per sé di ridotta superficie, insistono ben 67 Comuni, la cui superficie media è inferiore di oltre il 50% rispetto alla media nazionale;
- la fascia costiera è caratterizzata da una continuità di centri abitati tale da poter essere considerata, salvo alcuni brevi tratti, come un'unica conurbazione;
- l'entità e la tipologia della maggior parte dei lavori, sia pubblici che privati, presentano caratteristiche di durata estremamente contenuta, con la conseguente necessità di continui spostamenti della manodopera sul territorio;
- l'attuale struttura contrattuale dell'istituto della trasferta è risultata nel passato eccessivamente penalizzante per il sistema delle imprese e comunque di complessa applicazione, con conseguente vertenzialità.

Tenuto conto di quanto sopra le Parti convengono che l'indennità di trasferta, di cui all'art. 22 del C.C.N.L. è dovuta, indipendentemente dal cantiere di assunzione, nella misura del 10% sulla retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. stesso, al personale che opera in un posto di lavoro la cui distanza supera i Km. 20 dalla sede operativa dell'impresa, misurata per la via normale più breve. L'importo dell'indennità è elevato al 15% per distanze superiori a Km. 40.

Resta fermo ogni quant'altro previsto, in materia di trasferta, dal citato art. 22 del C.C.N.L.

## ART. 24 - ATTREZZI DI LAVORO

Ai soli operai di 4° livello, specializzati e qualificati che provvedano a dotarsi a totale loro spesa degli attrezzi necessari alla esecuzione dei lavori secondo la loro specifica qualifica sarà corrisposta una indennità di consumo attrezzi pari all'1,50% (uno e cinquanta per cento), elevata al 2,50% (due e cinquanta per cento) per gli scalpellini, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000.

## ART. 26 - VESTIARIO

Ai lavoratori edili iscritti alla Cassa Edile della provincia di Imperia che alla data del 30 giugno di ogni anno hanno maturato un'anzianità di almeno 400 ore nei sei mesi precedenti o 600 ore nei dodici mesi precedenti, tenendo conto delle ore di lavoro ordinarie e delle ore di assenza per malattia, infortunio e congedo matrimoniale, previa acquisizione, tramite apposita scheda, delle taglie e delle misure, la Cassa Edile stessa provvederà, nel corso del mese di novembre, alla consegna di vestiario da lavoro e un paio di calzature con adeguate caratteristiche antinfortunistiche.

L'acquisto collettivo è gestito direttamente dalla Cassa Edile di Imperia che agisce in nome e per conto delle imprese iscritte.

Le modalità operative per la scelta dei capi di vestiario, l'acquisto cumulativo presso la ditta fornitrice incaricata, le consegne e gli adempimenti amministrativi sono demandate al Comitato di Gestione della Cassa Edile.

Per sostenere tale onere, è già costituito presso la Cassa Edile un apposito fondo alimentato da un contributo a carico delle Imprese nella misura dello 0,30% calcolato sugli elementi retributivi di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 18 giugno 2008.

## **ART. 27 - RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI (R.L.S.T.)**

Con riferimento alle disposizioni di legge e contrattuali relative alla nomina, in ciascuna impresa, di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e alla facoltà, nelle imprese che occupino sino a quindici dipendenti, di individuare tale rappresentante per più aziende in ambito territoriale, le Parti confermano l'istituzione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (R.L.S.T.).

Il R.L.S.T. è a disposizione dei lavoratori dipendenti da imprese edili ove non sia stato nominato un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, che occupino sino a quindici dipendenti ed operanti in Provincia di Imperia.

**Le parti confermano in tre il numero degli RLST operativi per la Provincia di Imperia e specificano quanto segue:**

- 1. Il contributo per la gestione RLST, dovuto dalle imprese edili con un numero di dipendenti inferiore a 15 all'interno della quali non sia stato nominato il R.L.S., è stabilito con decorrenza dal 1.1.2017 nella misura dello 0,50%, calcolato sugli elementi di paga di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL 18 giugno 2008 a garanzia della sostenibilità del servizio.**
- 2. Il contributo di cui sopra viene versato dalle imprese alla Cassa Edile, unitamente alle altre contribuzioni e, ripartito in parti uguali, viene girato mensilmente dalla Cassa Edile alle OO.SS.LL. territoriali che hanno provveduto alla nomina degli RLST, come da loro comunicazione.**
- 3. La sede operativa degli RLST è presso le OO.SS.LL. territoriali.**
- 4. Viene costituita una Commissione Paritetica di Verifica dell'operatività degli R.L.S.T., costituita dal Presidente di ANCE Imperia e dai rappresentanti provinciali delle Federazioni sindacali FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, affinché si possa valutare entro il 1° dicembre di ogni anno l'efficienza del servizio per il mantenimento dell'istituto dei tre RLST.**
- 5. Con riferimento al contributo di cui al punto 1 è demandato alla Cassa Edile il compito di verificare il numero di dipendenti al 30 settembre di ogni anno delle singole imprese risultante dalle denunce mensili, acquisire le comunicazioni di avvenuta nomina degli RLS, comunicare alle stesse imprese, con effetto dal 1 gennaio successivo, se il contributo risulta dovuto o meno ed inoltre fornire periodicamente alle OO.SS.LL. e all'ANCE l'elenco delle imprese i cui lavoratori possano avvalersi degli R.L.S.T.**

## **ART. 28 - CARENZA MALATTIA**

In caso di malattie di durata fino a 6 giorni, per i primi tre giorni, se lavorativi (escluse quindi le domeniche e le festività), verrà corrisposto al lavoratore non in prova, un trattamento economico da parte dell'impresa sulla base di quanto previsto dal presente articolo.

**Il trattamento è dovuto per gli eventi che iniziano dal 1.1.2017, purché debitamente certificati, e spetta per tutti gli eventi morbosi accorsi nel corso dell'anno solare con la medesima impresa aventi durata compresa tra i 2 ed i 6 giorni.**

**Il trattamento non è dovuto per gli eventi della durata di un giorno.**

Il trattamento, erogato dall'impresa unitamente alla retribuzione del mese, è pari all'importo che risulta moltiplicando la quota oraria sotto indicata della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'elemento economico territoriale, dall'indennità territoriale del settore e dall'ex indennità di contingenza per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore durante l'assenza per malattia.

La quota oraria è calcolata applicando il seguente coefficiente: 0,300.

Il trattamento di cui sopra è rimborsato dalla Cassa Edile all'impresa secondo i criteri e le modalità previste dall'allegato E del CCNL 18 giugno 2008 e dal Regolamento Cassa Edile per i rimborsi dei trattamenti di malattia di cui all'art. 26 CCNL con applicazione del medesimo coefficiente 0,300 e dovrà essere esposto sulla denuncia mensile dei lavoratori occupati.

Agli oneri della prestazione si provvede con l'apposito fondo costituito presso la Cassa Edile ed alimentato da un contributo a carico delle imprese nella misura dello 0,02% sugli elementi di paga di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 18 giugno 2008.

La percentuale della gratifica natalizia e ferie e la percentuale per i riposi annui restano dovute sulla base delle previsioni dell'art. 26 CCNL 18 giugno 2008.